



Prot. n° 173

**Regolamento dell'Ordine dei giornalisti del Lazio in materia di segnalazioni di informazioni
su illeciti acquisite nel contesto lavorativo, presentate da dipendenti e altri soggetti, e
protezione del segnalante ai sensi del d.lgs. n. 24/2023**

(Whistleblowing)

Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Lazio in data 22/01/2025

Art. 1

Base giuridica

Il presente Regolamento è emanato ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali).

Art. 2

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la presentazione e la gestione delle segnalazioni di informazioni, nonché la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, su illeciti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, da parte di dipendenti e di altri soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023, che ne siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le disposizioni non si applicano:

a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero



inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato del d.lgs. n. 24/2023 decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla [direttiva \(UE\) 2019/1937](#);

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del seguente Regolamento si intende per:

- a) “dipendenti”: tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato e indeterminato dell’Ordine dei giornalisti del Lazio;
- b) “altri soggetti”: si intendono i lavoratori autonomi e i titolari di rapporti di collaborazione o di consulenza, i lavoratori o i collaboratori delle imprese fornitrice di beni e servizi; collaboratori occasionali anche non retribuiti; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (consiglieri dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, revisori dei conti e membri del Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine dei giornalisti del Lazio);
- c) “whistleblower” o “persona segnalante” o “segnalante”: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- d) “illeciti”: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; violazione di atti normativi dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al d. lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva UE 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al d. lgs. n. 24/2023;
- e) “contesto lavorativo”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte a qualsiasi titolo presso l’Ordine dei giornalisti del Lazio, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona fisica acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazioni o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- f) “facilitatore”: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.



Art. 4

Tutela e protezione dei segnalanti

La tutela del soggetto segnalante (whistleblower) rientra tra le misure generali di prevenzione della corruzione di competenza del *Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza* (RPCT). L'Ordine dei giornalisti del Lazio garantisce la piena ed effettiva osservanza del sistema di protezione dei segnalanti, dei facilitatori che li assistono, delle persone coinvolte, delle persone menzionate nella segnalazione e degli altri soggetti indicati nell'art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 24/2023. Viene tutelata la riservatezza dell'identità dei segnalanti, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 12 del d. lgs. n. 24/2023 e dei facilitatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), d. lgs. n. 24/2023. La segnalazione non è sottoposta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del d.lgs. n. 24/2023; inoltre viene presidiato e rispettato il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti e dei soggetti indicati all'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 24/2023. Inoltre, l'Ordine dei giornalisti del Lazio dà un celere riscontro alle segnalazioni ricevute, mette a disposizione informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 24/2023.

Art. 5

Segnalazioni

Le segnalazioni dovranno avere il seguente contenuto:

- a) generalità del segnalante e ruolo ricoperto;
- b) circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto segnalato;
- c) descrizione il più possibile completa e dettagliata del fatto segnalato, da cui sia chiaramente desumibile l'illecito;
- d) generalità o altri elementi identificativi dei soggetti cui si attribuisce il fatto segnalato;
- e) generalità o altri elementi identificativi di eventuali altri soggetti informati sul fatto;
- f) ogni altra informazione utile al riscontro del fatto segnalato;
- g) eventuali documenti allegati.



I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti.

Art. 6

Modalità di presentazione delle segnalazioni

La segnalazione è presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) in forma scritta, mediante piattaforma informatica “Globaleaks” che utilizza un protocollo di crittografia, non usa nessun cookie di tracciamento e garantisce la separazione dell’identità del segnalante dal contenuto della segnalazione;
- b) la piattaforma adibita alla gestione delle segnalazioni è raggiungibile al seguente indirizzo <https://odglazio.whistleblowing.it>. L’indirizzo della piattaforma è pubblicato nel “footer” del sito internet istituzionale www.odg.roma.it;
- c) in forma scritta, mediante lettera consegnata a mano all’RPCT o lettera indirizzata all’RPCT tramite posta ordinaria o interna.

Art. 7

Gestione delle segnalazioni

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Rpct), cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione, rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e:

- a) in caso di manifesta infondatezza, archivia motivatamente la segnalazione, informandone il segnalante;
- b) in caso di non manifesta infondatezza, avvia l’istruttoria sulla segnalazione, che deve concludersi entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Anche di ciò è data notizia al segnalante. Nel corso dell’istruttoria l’RPCT può acquisire ulteriori dati, documenti e informazioni presso altri uffici e soggetti terzi, anche tramite audizioni, senza compromettere la riservatezza dell’identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, delle persone menzionate nella segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.



c) invita il segnalante a fornire elementi integrativi, tramite il canale informatico o di persona; entro i quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione degli elementi integrativi l'RPCT archivia la segnalazione o avvia l'istruttoria.

All'esito dell'istruttoria l'RPCT si rivolge al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Lazio o alle istituzioni/enti esterni (es. A.N.AC., Dipartimento della Funzione pubblica, autorità giudiziaria ordinaria o contabile) secondo le rispettive competenze, senza compromettere la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti.

Art. 8

Canale esterno di segnalazione

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (Anac) quando:

- a) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- b) quando la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per le specifiche disposizioni in materia di segnalazione esterna, si rimanda alla normativa vigente disponibile sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (*Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Anac in attuazione del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24*).

Art. 9

Formazione del personale e del RPCT

L'Ordine dei giornalisti del Lazio assicura la formazione specifica al RPCT e ai dipendenti in qualità di potenziali *whistleblowers*, pianificando iniziative di sensibilizzazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto e la procedura per il suo utilizzo (quali ad esempio comunicazioni specifiche e giornate formative per assolvere all'obbligo). Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza predisponde il piano formativo annuale per i dipendenti per un numero di ore minimo di 8 (otto).



Art. 10

Protezione dei dati (privacy)

L'Ordine dei giornalisti del Lazio assicura che il trattamento dei dati avvenga in maniera lecita, corretta e trasparente:

- a) raccoglie i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, garantendo che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati nonché assicurando l'esattezza e l'aggiornamento degli stessi dati;
- b) conserva i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- c) garantisce la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentale nonché garantisce il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
- d) predispone una specifica informativa privacy relativa al whistleblowing da pubblicare in home page sulla piattaforma di segnalazione (<https://odglazio.whistleblowing.it>) e nella sezione "privacy" del sito internet www.odg.roma.it ovvero nella parte relativa denominata "Informative per specifiche finalità".

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa.

È fatto divieto all'RPCT di rivelare l'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione da cui essa può evincersi direttamente o indirettamente.

È fatto altresì divieto all'RPCT di rivelare l'identità del facilitatore, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione. L'obbligo di riservatezza si estende al contenuto della segnalazione e alla relativa documentazione.

Art. 11

Rinvio normativo

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alle indicazioni di cui alla normativa vigente.